

Unione Comuni Modenesi Area Nord

(Provincia di Modena)



Oggetto CONVENZIONE :

**CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE
COMUNI MODENESI AREA NORD DELLE FUNZIONI
RELATIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E
PROVVEDITORATO.**

Data Stipula

02/05/2018

Repertorio n.

857

Contraenti :

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, COMUNE DI CAMPOSANTO, COMUNE
DI CAVEZZO, COMUNE DI MEDOLLA, COMUNE DI MIRANDOLA, COMUNE DI SAN
PROSPERO

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

Provincia di Modena

Rep. n.

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DELLE FUNZIONI RELATIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROVVEDITORATO.

Il giorno _____ dell'anno duemiladiciotto

(_____ / _____ 2018) nella Sede operativa dell'Unione Comuni Modenesi Area

Nord, tra i signori:

- Antonella BALDINI, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CAMPOSANTO (codice fiscale: 82000370369) con sede a Camposanto (MO), Via Baracca, n.11, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Lisa LUPPI, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CAVEZZO (codice fiscale: 82000510360) con sede a Cavezzo (MO), via Cavour n.36, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 27.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Filippo MOLINARI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MEDOLLA (codice fiscale: 00263540361) con sede a Medolla (MO), V.le Rimembranze 19, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 27.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Maino BENATTI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MIRANDOLA (codice fiscale: 00270570369), con sede a Mirandola, Via Giolitti 22, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 26.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Sauro BORGHI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN PROSPERO (codice fiscale: 82002070363), con sede a San Prospero, via Pace n.2, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 27.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Luca PRANDINI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (codice fiscale: 91019940369), con sede a Medolla (MO), V.le Rimembranze, n. 19, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 23 del 28.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

che con atto costitutivo sottoscritto in data 21 novembre 2003, Rep. 25691 del Comune di Mirandola, i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice Sul Panaro, San Possidonio e San Prospero hanno costituito l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e della vigente normativa regionale;

che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione, con proprie deliberazioni consiliari, hanno approvato la Convenzione in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 23 del 28.03.2018, esecutiva, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord ha accettato la Convenzione in parola, approvando nel contempo il presente schema di convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione Comuni Modenesi Area Nord (d'ora in poi: Unione) delle funzioni relative Gestione economica, finanziaria e provveditorato dell'Unione e dei Comuni conferenti. In particolare vengono conferite le funzioni inerenti a:

- ☐ coordinamento e gestione dell'attività finanziaria;
- ☐ coordinamento e gestione dell'attività di provveditorato ed di economato;
- ☐ coordinamento e gestione dell'attività fiscale dell'ente con riferimento all'imposta sul valore aggiunto (IVA), all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e all'imposta di bollo;
- ☐ coordinamento e gestione dei rapporti con le partecipate;

2. Il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie oggetto della presente convenzione è integrale, senza che residuino in capo al singolo Comune attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione.

3. Gli atti di Programmazione e di gestione, predisposti dal servizio Finanziario associato, sono adottati dai competenti organi dell'Unione e dei Comuni conferenti, ciascuno per la propria competenza;

4. La programmazione, l'organizzazione, gli obiettivi strategici ed operativi e la struttura del Servizio Finanziario, sono di competenza degli organi dell'Unione, al fine di consentire l'esercizio ottimale delle funzioni trasferite.

Art. 2 – Modalità di trasferimento delle funzioni

1. Il conferimento delle funzioni diverrà efficace dalla data del 1 GIUGNO 2018.

2. Da tale data l'Unione assume tutte le competenze e svolge le attività inerenti le funzioni di cui all'art. 1, attribuite fino ad allora ai Comuni conferenti e subentra agli stessi nei rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi ritenuti necessari per l'esercizio ed il funzionamento delle stesse.

3. La gestione delle attività attualmente svolte dai servizi finanziari dei comuni conferenti che si riferiscono ai controlli interni di cui al Capo III del D.lgs. 267/2000 e ai processi di programmazione di cui agli art. 169 e 170 del D.lgs. 267/2000 continueranno ad essere svolte dal Servizio Finanziario trasferito, in collaborazione con il Servizio Controllo di Gestione, pur rimanendo la responsabilità dell'adozione dei conseguenti atti in capo agli organi di vertice politici e amministrativi del Comune conferente.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti per consentire la cessione dei rapporti giuridici ed il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1

5. L'Unione trasmette ai Comuni l'elenco degli atti fondamentali assunti dal Consiglio e dalla Giunta dell'Unione e relativi al servizio.

Art. 3 – Struttura Organizzativa

1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività, conferite dai Comuni, dotandosi di una propria struttura organizzativa.

2. La denominazione e la sede della struttura organizzativa sono determinate dalla Giunta.

Art. 4 – Risorse Umane

1. Il fabbisogno del personale ed i provvedimenti necessari per la gestione della struttura organizzativa preposta all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1, non riservati alla competenza dei Responsabili dei Servizi/dei Settori, sono adottati dalla Giunta dell'Unione con provvedimenti assunti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. I Comuni conferenti trasferiscono e/o comandano all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato nei limiti del fabbisogno di personale di cui al comma 1 e provvedono all'adozione degli atti necessari per il subentro dell'Unione ai singoli Comuni nei rapporti derivanti dai contratti individuali, di lavoro autonomo, di natura occasionale e gli altri

rapporti a tempo determinato e di natura flessibile, compresa l'eventuale assegnazione di personale somministrato in servizio presso gli Enti per lo svolgimento delle attività conseguenti al sisma del maggio 2012, correlati al trasferimento delle funzioni oggetto della presente convenzione e necessari al loro ottimale esercizio.

Art. 5 – Risorse Finanziarie

1. Le risorse finanziarie del servizio vengono assegnate attraverso l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione
2. L'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette tempestivamente (normalmente entro 30 giorni), dopo l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio, il piano di riparto delle spese del servizio con indicazione dei trasferimenti a carico di ciascun comune per il triennio cui il bilancio stesso si riferisce.
3. L'Unione trasmette ai Comuni le variazioni ai suddetti trasferimenti che nel corso dell'anno si dovessero rendere necessarie a seguito di variazioni di bilancio o in applicazione dei criteri di riparto delle spese fra i comuni.
4. Di norma entro trenta giorni dall'approvazione del conto consuntivo viene trasmesso ai singoli comuni il riparto degli oneri finanziari a carico di ciascuno.
5. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

Art. 6 – Risorse Strumentali

1. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni e per svolgere le attività trasferite oggetto della presente convenzione, può utilizzare:

a) in concessione d'uso gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

b) in concessione d'uso i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni, gli automezzi ed ogni altro mezzo necessario, che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

Le concessioni in uso dei beni avvengono a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente, nel rispetto di quanto indicato nel presente articolo.

2. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

3. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

Per gli spazi occupati della Sede Centrale del Servizio l'Unione provvede al rimborso delle spese di funzionamento al Comune che li ha messi a disposizione. Tali spese, calcolate con riferimento all'effettiva superficie utilizzata dagli uffici e con esclusione degli spazi comuni, viene fissata con delibera di Giunta in misura forfettaria per mq ed è comprensiva del canone di affitto (solo qualora non si tratti di edificio temporaneo costruito dopo gli eventi sismici del Maggio 2012), delle spese di pulizia, telefonia fissa, energia elettrica, acqua, riscaldamento,

per l'uso delle attrezzature, per i beni di consumo e manutenzione ordinaria.

Restano a carico dei singoli comuni, che vi provvedono direttamente, tutte le spese di funzionamento degli eventuali sportelli periferici (manutenzioni ordinarie e straordinarie, pulizie, utenze, arredi, postazioni di lavoro complete delle attrezzature informatiche e d'ufficio quali pc e stampante, cancelleria, materiale di consumo e di convivenza, assicurazioni, sicurezza, ecc.). Ciascun Comune mette a disposizione gli spazi ove viene ospitato il proprio sportello.

4. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

5. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico di ciascun Comune per quanto di rispettiva competenza. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni in concessione d'uso all'Unione - compresi i veicoli e quindi la relativa assicurazione RCA obbligatoria - è a carico dell'Unione.

Art. 7 – Ripartizione delle Spese

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti

sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti. In forza del principio generale di cui al primo capoverso del presente comma, le spese sostenute direttamente dai singoli comuni per i servizi conferiti e prestati nel proprio territorio comunale non saranno oggetto di rimborso da parte dell'Unione, fatti salvi le opportune regolarizzazioni tra Comuni e Unione che si rendessero necessarie per la corretta gestione fiscale delle spese afferenti le attività commerciali. Al contrario saranno rimborsate dall'Unione le spese eventualmente sostenute da un Comune che abbiano utilità per tutti gli enti conferenti.

2. Tutte le spese previste nel bilancio dell'Unione e attribuibili allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente Convenzione vengono ripartite fra i Comuni come segue:

a) ogni comune garantisce, per tutta la durata della presente convenzione, un trasferimento minimo di risorse all'Unione pari al saldo negativo tra gli stanziamenti in entrata e in spesa trasferiti dal proprio bilancio al bilancio dell'Unione per l'esercizio finanziario 2018, ovvero per il primo esercizio finanziario in cui il trasferimento delle funzioni e dei servizi ha efficacia per l'intero anno solare. Se il trasferimento avviene in corso d'anno, per tale anno il suddetto saldo è calcolato con riferimento ai relativi stanziamenti di competenza;

b) le maggiori o minori risorse, che si rendono necessarie per gli equilibri generali del bilancio di previsione ovvero in sede di rendiconto rispetto alle quote come sopra determinate, saranno attribuite ai comuni in base al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di gestione;

c) le spese di investimento sono poste a carico del Comune per cui vengono sostenute;

d) per particolari spese o progetti le modalità di riparto potranno essere definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione sentiti i comuni interessati.

3. Con la delibera di approvazione e/o variazione del bilancio di previsione o con la delibera di approvazione del Rendiconto, in relazione all'esperienza gestionale effettuata in

Unione, potranno essere assunte le decisioni per un eventuale passaggio, anche graduale, ad un criterio di riparto basato esclusivamente sul numero degli abitanti.

Art. 8 - Responsabile Finanziario

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione e dei Comuni conferenti è individuato, secondo quanto previsto dall'art 153, comma 3, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento Degli Enti Locali", nel Dirigente preposto al Settore Finanziario dell'Unione.

2. Al fine di garantire la continuità operativa nella gestione delle attività dei servizi, il Dirigente del Settore finanziario dell'Unione può delegare, per un periodo di tempo determinato, la funzione di responsabile del Servizio finanziario di un Comune conferente ad uno dei responsabili dei servizi del Settore Finanziario dell'Unione;

Art. 9– Adesione da parte di altri Comuni facenti parte dell'Unione

1. L'eventuale adesione alla presente convenzione da parte di altri Comuni facenti parte dell'Unione, qualora non comporti modifiche alle pattuizioni in essa contenute, verrà approvata dai competenti organi di governo dell'Unione e del nuovo Ente aderente, senza la necessità di approvazione da parte dei Comuni già convenzionati, che prestano sin d'ora il proprio consenso all'ingresso degli enti sopra menzionati.

Art. 10 – Recesso, revoca del servizio, scioglimento dell'Unione

2. Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 7, 2° comma, dello Statuto, viene comunicato all'Unione entro il 10 di luglio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

4. In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale già dipendente dei Comuni ritorna al Comune di provenienza e

riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

5. I Comuni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di una delle Amministrazioni per il personale assunto direttamente dall'Unione.

Art. 11 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- a) uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- b) uno dalla Giunta dell'Unione;
- c) uno di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

4. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 12– Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

2. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

Art. 13 - Registrazione

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.16, tabella B, annessa al D.P.R. 26.10.72 n. 642 e non è soggetto a registrazione, ai sensi dell'art.1, tabella, del DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI CAMPOSANTO

PER IL COMUNE DI CAVEZZO

PER IL COMUNE DI MEDOLLA

PER IL COMUNE DI MIRANDOLA

PER IL COMUNE DI SAN PROSPERO

PER L'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD